

Regolamento di modifica al regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2015, n. 249.

- art. 1 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 249/2015
- art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 249/2015
- art. 3 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 249/2015
- art. 4 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 249/2015
- art. 5 modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 249/2015
- art. 6 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 249/2015

1. Alla fine della lettera a), comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 249/2015 (Regolamento per il sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27), sono aggiunte le parole: «o suo delegato».

art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 249/2015

- 1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 249/2015 è sostituito dal seguente:
- «3. Il Comitato di garanzia è istituito, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, legge regionale n. 23/2013 con decreto del Direttore centrale ed è composto da un massimo di cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Direzione centrale, sentita la Commissione stessa, tra gli esperti nella materia. Il Presidente, previo parere della Commissione, ha facoltà di coinvolgere, di volta in volta e su temi specifici, esperti nelle varie discipline o settori che possono partecipare alle riunioni ed attività del Comitato di garanzia senza diritto di voto».

art. 3 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 249/2015

- 1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 249/2015 è sostituito dal seguente:
- «2. L'Osservatorio regionale per la qualità della formazione continua è composto da una rete di esperti in materia individuati e coordinati secondo il programma definito dalla Commissione regionale per la formazione continua e l'ECM. L'Osservatorio è coordinato da un componente nominato dal Presidente della Commissione tra gli esperti in materia. Le funzioni di supporto sono affidate alla Direzione centrale».

art. 4 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 249/2015

- 1. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 249/2015 è sostituito dal seguente:
- «2. I soggetti interessati all'accreditamento in qualità di provider ECM devono disporre di un comitato scientifico, nominato dal legale rappresentante e composto da almeno cinque componenti identificati tra professionisti altamente qualificati ed in rappresentanza delle aree professionali interessate. Fa parte del comitato scientifico il responsabile del servizio di formazione. I componenti di un comitato scientifico non possono essere inseriti quali componenti del comitato scientifico di altri provider regionali».

art. 5 modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 249/2015

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 249/2015 sono aggiunte le parole:

«e miglioramenti proposti.»

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE